

TRIBUNALE ORDINARIO PIACENZA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Oggetto:

valutazione del servizio di leva

reso non in costanza di rapporto nelle graduatorie ATA

Per

Il **Sig. Giuseppe MANNA**, nato a Cosenza il 16/05/1964, residente in Marano Principato (CS), via Annunziata n. 87, CF MNNGPP64E16D086Q, ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto ([all. 03 procura](#)) - dall'Avv. Michele Russo, CF RSSMHL72B03D086B, PIVA 02612700787, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Pietro Mancini n. 25 - 87040 Castrolibero (Cosenza), telefax 0984 1801217, indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalerusso@pec.it;

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Sede di Piacenza, in p.l.r.p.t., con sede in Corso G. Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, pec csapc@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Via A. Testoni, 6 - 40123 Bologna, pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it.

* * *

Indice - sommario

Parole chiave.....	1
Fatto e diritto.....	2
Sulla giurisdizione ordinaria nella presente fattispecie.	5
Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.....	6
Dichiarazione di valore – contributo unificato.	6
conclusioni.....	6
In via istruttoria:	7
Produzione:	7

Parole chiave

graduatorie - III fascia - punteggio servizio militare

Fatto e diritto

Il ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per la provincia di Piacenza relative al personale ATA ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, come da relativa documentazione che si allega ([all. 09 graduatoria istituto ata terza fascia valutazione titoli assistente amministrativo](#); [all. 10 graduatoria istituto ata terza fascia valutazione titoli assistente tecnico](#); [all. 11 graduatoria istituto ata terza fascia valutazione titoli collaboratore scolastico](#)).

Nella valutazione dei titoli di servizio il ricorrente dichiarava anche lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio, reso non in costanza di rapporto d'impiego come da domanda e come attestato dal foglio di congedo illimitato che si produce ([all. 12 Manna Giuseppe foglio congedo](#)).

Il DM n. 50 ([all.18 Dm 50/2021](#)) pubblicato il 3/3/2021, recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), dispone nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) che, *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”*.

Il servizio militare di leva viene quindi valutato come in All. A – alle varie tipologie di profili professionali – di cui alle rispettive tabelle “B titoli di servizio” al pari del servizio effettivo prestato nella medesima qualifica ma solo quello svolto in costanza di rapporto di lavoro mentre quello prestato non in costanza di rapporto d'impiego, come nel caso che occupa, viene valutato, sempre secondo dette tabelle di valutazione: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg., come poi risulta essere stato fatto per il ricorrente; e dunque operando un'ingiustificata distinzione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina riconoscendo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre per il servizio prestato in costanza di nomina, riconosceva il punteggio del servizio

specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Tali disposizioni e valutazioni risultano tuttavia illegittime, e da disapplicarsi le prime, e conseguentemente errate e da correggersi a termini di legge le seconde, secondo anche quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n. 5679 del 2020 e da numerose altre successive, tutte di analogo tenore, così come ripresa, ex multis, da Tribunale di Frosinone 27 settembre 2022 con gli arresti che per praticità si riportano:

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*

L'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Per il personale ATA l'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. L'art. 2050 del COM, riguardante la *“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”* dispone poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Sulla interpretazione delle predette disposizioni si è di recente pronunciata la S.C. con una serie di ordinanze, tutte di analogo tenore, tra cui l'ordinanza n. 5679 del 2020, cui integralmente si rinvia. La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.).

Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della S.C. (Cass. 31.5.2021, n. 15127; Cass. 3.6.2021 n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 41894; Cass. n. 35380 del 2021).

Le pronunce della S.C. riguardano espressamente il personale docente e l'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994. I medesimi principi vanno estesi al personale ATA in forza dell'art. 569 co. 3 cit. di identico contenuto.

Cfr. Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere

dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)".

Il servizio di leva prestato dal ricorrente, e dichiarato nella domanda di cui sopra, va quindi valutato al pari del servizio effettivo prestato in costanza di rapporto di impiego secondo quanto previsto dal dal DM 50/2021 e successivi per la valutazione del servizio effettivo ovvero punti 6 per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato, ovvero 0,5 punti anziché 0,05 punti per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni (cfr. tabelle allegate).

Nella fattispecie, spetta al ricorrente punti 6 anziché gli 0,60 assegnati, e conseguentemente il ricollocamento nelle rispettive graduatorie con attribuzione di un punteggio superiore di 5,40 quale differenziale fra gli 0,60 riconosciuti ed i 6 dovuti.

Sulla giurisdizione ordinaria nella presente fattispecie.

Pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro nella presente fattispecie. Cfr. TAR Lazio, provvedimento datato 11/06/2021 n. 07004/2021, secondo il quale va affermata, anche in tale caso, la giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4847 del 2017; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1629 del 2018; Cassazione civile, SS.UU. n. 17123 del 2019); le graduatorie di istituto non sono riconducibili nel genus delle procedure selettive, in quanto nell'ambito del relativo procedimento di formazione nessuna valutazione di tipo comparativo è demandata all'amministrazione, che si limita a procedere all'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli dichiarati e posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento

In sostanza, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba – come non è nella fattispecie – costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4847 del 2017)". Viceversa la domanda giudiziale è specificamente volta

all'accertamento del diritto del singolo ricorrente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (cfr. SS.UU. n. 8098 del 2020). Cfr. ancora TAR Lazio che ha, con plurime sentenze, ribadito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in subjecta materia (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 7.7.2020, n. 7799; 24.7.2020, n. 8733).

Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel presente procedimento, per cui si producono relativa domanda ([all. 13 domanda ammissione](#)), e provvedimento di ammissione ([all 15 ammissione al patrocinio a spese dello Stato](#)).

Dichiarazione di valore – contributo unificato.

Ai fini della normativa sul versamento del contributo unificato si dichiara che la presente fattispecie è di valore indeterminato, e che viene prenotata a debito stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Tanto premesso e considerato, il Sig. Giuseppe Manna, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

al Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Piacenza affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti

conclusioni

- previa disapplicazione della normativa secondaria nelle parti ritenute illegittime nel senso di cui in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente Sig. Giuseppe Manna nelle graduatorie ATA nelle quali è inserito ha diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare e assimilato svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare e assimilato svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico;
- per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione al ricorrente del punteggio pieno come sopra determinato di punti 6 anziché 0,60;

- con condanna alle spese.

In via istruttoria:

Nel caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede Voler ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione contestata e/o comunque quella relativa alle valutazioni della domanda dell'istante compiute da parte della stessa Amministrazione.

Produzione:

Si offrono in deposito i seguenti documenti per come enumerati in appresso:

1. indice;
2. ricorso;
3. [procura](#);
4. [documento identità ricorrente](#);
5. [collaboratori scolastici Piacenza graduatoria](#);
6. [graduatoria definitiva AA PCIS00300PTRIENNIO 2021-24](#);
7. [graduatoria definitiva AT PCIS00300P 10082021](#);
8. [graduatoria definitiva CS PCIS00300P 10082021](#);
9. [graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli ASSISTENTE AMMINISTRATIVO](#);
10. [graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli ASSISTENTE TECNICO](#);
11. [graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli COLLABORATORE SCOLASTICO](#);
12. [Manna Giuseppe foglio congedo militare](#);
13. [modulo-richiesta-ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-Stato-9 2023 MANNA GIUSEPPE](#);
14. [modulo consenso privacy per ammissione patrocínio](#);
15. [Manna Giuseppe ammissione patrocínio a spese dello Stato](#);
16. [CU 2023](#);
17. [CU 2023 2](#);
18. [DM 50/2021](#);
19. [DM 276 del 26/04/2022](#);
20. [attestazione di conformità](#).

Castrolibero (Cosenza), li 27/01/2024

Avv. Michele Russo
firma autografa digitale